

ABR CONSULENZA DI BOSCHI LIRIO E ROSSI LUCA SNC

PIAZZA INDIPENDENZA, 18 - ARCIDOSSO - 58031 (GR)
n° iscrizione al RUI A000445012 - PEC : abrconsulenzasnc@pec.it

ALLEGATO 3

**INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE CONFORME A QUANTO PREVISTO DALL'ALLEGATO 3 AL
REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018.**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

SEZIONE I - Informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione relativi all'Intermediario possono essere verificati consultando il R.U.I. sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Cognome: *Boschi*

Nome: *Elisa*

N° iscrizione nel RUI: *E000550132*

Data iscrizione al RUI: *23/05/2016*

Iscritto nella Sezione E in veste di *Impiegato iscritto RUI* (di seguito "Intermediario") per conto della Società **ABR CONSULENZA DI BOSCHI LIRIO E ROSSI LUCA SNC**, iscritta nel R.U.I. con il numero *A000445012*

Telefono: *0564966049*

Cellulare: *3381402912*

PEC: *abrconsulenzasnc@pec.it*

Email: *elisa@abrconsulenzasnc.it*

Sede legale: *PIAZZA INDIPENDENZA, 18 58031 ARCIDOSSO -GR-*

Sedi secondarie:

L'autorità competente alla vigilanza per l'attività di distribuzione assicurativa svolta è l'IVASS.

ABR CONSULENZA DI BOSCHI LIRIO E ROSSI LUCA SNC

PIAZZA INDIPENDENZA, 18 - ARCIDOSSO - 58031 (GR)
n° iscrizione al RUI A000445012 - PEC : abrconsulenzasnc@pec.it

SEZIONE II – Informazioni sull'attività svolta dall'Intermediario assicurativo

- a. All'interno dei locali dell'Intermediario, sono messi a disposizione i seguenti elenchi:
 - 1. elenco recante la denominazione della o delle Imprese di assicurazione con le quali l'Intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico;
 - 2. elenco degli obblighi di comportamento a cui l'Intermediario è tenuto ad adempiere, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.
- b. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a)1.

Si comunica altresì che i sopra menzionati elenchi sono pubblicati anche all'interno del sito internet dell'Intermediario e del Microsito di Agenzia, ove esistenti.

SEZIONE III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi

- a. *L'Intermediario e la società non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'Impresa di assicurazione.*
- b. *L'Intermediario/gli Intermediari per il/i quale/i è svolta l'attività (Persone Fisiche e/o Società Agente) non è/sono detentore/i di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'Impresa di assicurazione.*
- c. *Nessuna Impresa di assicurazioni o nessuna Impresa controllante un'Impresa di assicurazioni è detentrici di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Società.*
- d. *Nessuna Impresa di assicurazioni è detentrici di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della/e Società Agente per la quale la Società opera.*

ABR CONSULENZA DI BOSCHI LIRIO E ROSSI LUCA SNC

PIAZZA INDIPENDENZA, 18 - ARCIDOSSO - 58031 (GR)
n° iscrizione al RUI A000445012 - PEC : abrconsulenzasnc@pec.it

SEZIONE IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a. L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b. Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'Intermediario o all'Impresa preponente, con le modalità e ai recapiti indicati nel DIP aggiuntivo, per i reclami presentati all'Impresa, o ai recapiti (e-mail o PEC) indicati nella sezione I del presente documento per i reclami presentati all'Intermediario, nonché, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Intermediario o dell'Impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
- c. Il contraente ha, altresì, la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

ABR CONSULENZA DI BOSCHI LIRIO E ROSSI LUCA SNC

PIAZZA INDIPENDENZA, 18 - ARCIDOSSO - 58031 (GR)
n° iscrizione al RUI A000445012 - PEC : abrconsulenzasnc@pec.it

ALLEGATO 4

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON – IBIP, CONFORMI A QUANTO PREVISTO DALL'ALLEGATO 4 AL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Cognome: *Boschi*

Nome: *Elisa*

N° iscrizione nel RUI: *E000550132*

Data iscrizione nel RUI: *23/05/2016*

Iscritto nella Sezione E in veste di *Impiegato iscritto RUI* (di seguito "Intermediario") per conto della Società *ABR CONSULENZA DI BOSCHI LIRIO E ROSSI LUCA SNC*, iscritta nel R.U.I. con il numero *A000445012*

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

SEZIONE I - Informazioni sul modello di distribuzione

Riferimenti dell'Intermediario per il quale è stata svolta l'attività di distribuzione del contratto:

Denominazione Sociale:

*ABR CONSULENZA DI BOSCHI LIRIO E ROSSI LUCA
SNC*

Numero iscrizione nel R.U.I.

A000445012

Sede Operativa/Legale

*PIAZZA INDIPENDENZA, 18, ARCIDOSSO GR
(58031)*

SEZIONE II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- a. Con riferimento al contratto distribuito, la Società Agente, nella persona dell'Intermediario, non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, commi 3 e 4, del Codice.*
- b. Con riferimento al contratto distribuito, l'Intermediario e la Società Agente non sono soggetti ad obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente contratti di una o più Compagnie*

ABR CONSULENZA DI BOSCHI LIRIO E ROSSI LUCA SNC

PIAZZA INDIPENDENZA, 18 - ARCIDOSSO - 58031 (GR)
n° iscrizione al RUI A000445012 - PEC : abrconsulenzasnc@pec.it

SEZIONE III – Informazioni relative alle remunerazioni (ai sensi dell'art. 57 del Reg. IVASS n. 40/2018).

Con riferimento al contratto distribuito, l'Intermediario e la Società Agente ricevono una commissione inclusa nel premio assicurativo. L'Intermediario e la Società Agente possono ricevere, in aggiunta, benefici e vantaggi economici (anche di natura non finanziaria) che possono essere riconosciuti separatamente rispetto alla suddetta commissione per l'attività di distribuzione concernente non il solo contratto distribuito.

Con riferimento alla disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, si informa che il contratto intermediato in nome e per conto della Società ITALIANA prevede i livelli provvigionali massimi percepiti riportati nella tabella sottostante.

Tabella delle provvigioni RCA										
Compagnia rappresentata	Tipo di rappresentanza	Responsabilità Civile Auto							Natanti	
		Sett. I	Sett. II	Sett. III	Sett. IV	Sett. V	Sett. VI	Sett. VII	Sett. VIII	Sett. IX
ITALIANA	Mandato diretto	9.52 %	7.94 %	7.94 %	7.94 %	7.94 %	7.94 %	7.94 %	7.94 %	7.94 %
GENERALI ITALIA S.p.A.	Rapporto collab.	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
HDI ASSICURAZIONI S.p.A.	Rapporto collab.	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
ALLIANZ VIVA S.p.A.	Rapporto collab.	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
ADRIATC SLOVENICA ZAVAROVAINA L.C.	Rapporto collab.	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI	Rapporto collab.	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %

Nota bene I livelli provvigionali sono espressi in valore percentuale in rapporto al premio globale, comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, relativo alla Garanzia Responsabilità Civile Auto e Natanti e calcolati ipotizzando l'applicazione dei Tributi Erariali con un'aliquota pari al 12,50%. Le modifiche delle imposte sull'assicurazione RC Auto, praticabile dalle province a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2011 (c.d. "federalismo fiscale"), possono determinare la variazione del valore percentuale delle provvigioni di cui sopra. In ogni caso nei documenti contrattuali verrà indicata la provvigione effettivamente percepita.

SEZIONE IV – Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'Intermediario o alla Società Agente e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese, se regolati per il tramite dell'Intermediario o della Società Agente, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario e della Società Agente stessi.

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

ABR CONSULENZA DI BOSCHI LRIO E ROSSI LUCA SNC

PIAZZA INDIPENDENZA, 18 - ARCIDOSSO - 58031 (GR)

n° iscrizione al RUI A000445012 - PEC : abrconsulenzasnc@pec.it

ALLEGATO 4-bis INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D'INVESTIMENTO ASSICURATIVO

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

NOME E COGNOME DELL'INTERMEDIARIO _____

E NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI _____

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI

☐ AGENTE - A- ☐ COLLABORATORI -C- ☐ ADDETTI ALL'INTERNO DEI LOCALI -Ad-

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione

☐ Consulenza in continuo valutazione periodica _____

☐ Nuovo affare _____

☐ _____

☐ **a.** se agiscono su incarico del cliente ovvero in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione, specificando in quest'ultimo caso la denominazione dell'impresa di cui distribuiscono il prodotto ☐

☐ **b.** se il contratto viene distribuito in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221: l'identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata ☐

☐ **c.** gli intermediari iscritti nella sezione E indicano cognome e nome/ denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel Registro dell'intermediario per il quale è svolta l'attività di distribuzione del contratto, e l'eventuale intermediario collaboratore orizzontale dell'intermediario principale.

☐ _____

☐ _____

☐ _____

☐ Altro _____

Sezione II: Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

☐ **a.** se forniscono consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3 del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata

☐ **b.** indicazione delle attività prestate nell'ambito della consulenza, delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese

☐ **c.** se forniscono consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Codice, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi d'investimento disponibili sul mercato che gli consenta di formula una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente

☐ **d.** se forniscono consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'articolo 121-septies del Codice

☐ **e.** se forniscono consulenza su base indipendente

☐ **f.** se forniscono al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo;

☐ **g.** se distribuiscono in modo esclusivo i prodotti d'investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione,

☐ **h.** se distribuiscono prodotti d'investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i prodotti d'investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione

- ☐ i. ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice
- ☐ l. in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata
- ☐ m. indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte; l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014.

Fatto salvo l'articolo 68-ter, comma 6, l'informativa di cui alle lettere l) e m), può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni e agli incentivi

- ☐ a. la natura del compenso (onorario corrisposto direttamente dal cliente; commissione inclusa nel premio assicurativo; altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata; combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra)
- ☐ b. l'importo del compenso corrisposto dal cliente e/o degli incentivi percepiti da un qualsiasi soggetto diverso dal contraente e da una persona che agisce per suo conto o, se non è possibile, il metodo per calcolarli
- ☐ c. l'importo percepito per la valutazione periodica dell'adeguatezza
- ☐ d. gli importi relativi a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili nonché dall'articolo 121-sexies del Codice e dalle disposizioni regolamentari di attuazione. L'informativa sui costi può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'articolo 185 del Codice
- ☐ e. nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa di cui alle lettere a), b), c), è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto di investimento assicurativo.
-
-

Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi

- a. i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso OPPURE stipulazione da parte dell'intermediario di una fidejussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750
- b. le modalità di pagamento dei premi ammesse:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
- c. gli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, se non sono autorizzati all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, comunicano al contraente che il pagamento dei premi all'intermediario o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice

FIRMA DEL CONTRAENTE
PER RICEVUTA DEL PRESENTE DOCUMENTO

LUOGO _____ DATA _____

ABR CONSULENZA DI BOSCHI LIRIO E ROSSI LUCA SNC

PIAZZA INDIPENDENZA, 18 - ARCIDOSSO - 58031 (GR)
n° iscrizione al RUI A000445012 - PEC : abrconsulenzasnc@pec.it

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE CONFORME A QUANTO PREVISTO DALL'ALLEGATO 4-TER AL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018.

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Ragione sociale: ABR CONSULENZA DI BOSCHI LIRIO E ROSSI LUCA SNC

N° iscrizione nel RUI: A000445012

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

ABR CONSULENZA DI BOSCHI LIRIO E ROSSI LUCA SNC

PIAZZA INDIPENDENZA, 18 - ARCIDOSSO - 58031 (GR)
n° iscrizione al RUI A000445012 - PEC : abrconsulenzasnc@pec.it

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- a. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.
- b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.